

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

Seduta n. 369

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

25° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 GENNAIO 2006

Presidenza del presidente RONCONI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3754) Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Collavini ed altri; Preda ed altri

(Discussione e rinvio)

* PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 3, 6
* DE PETRIS (<i>Verdi-Un</i>)	6
PIATTI (<i>DS-U</i>)	6
SCARPA BONAZZA BUORA, <i>sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali</i>	6

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 14,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3754) Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Collavini ed altri; Preda ed altri

(Discussione e rinvio)

* PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3754, già approvato dalla Camera dei deputati.

In qualità di relatore riferisco sul disegno di legge il titolo. Il disegno di legge nasce dall'esigenza, largamente condivisa da tutte le parti politiche e dal Governo, di riassumere in un testo quanto più completo possibile le numerose disposizioni normative nazionali discendenti dall'OCM Vino. Il testo è stato concertato anche con la filiera produttiva.

Il Capo I del provvedimento integra la normativa comunitaria con alcune definizioni, riguardanti menzioni particolari di vini quali «vino passito» o «passito», o alcuni contenitori (tipo il «fiasco toscano»). Viene prevista la definizione, molto attesa, di vitigno autoctono italiano, quale «vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale» e di cui è accertata la coltivazione in Italia per un periodo di almeno cinquanta anni. Viene altresì riassunta una vasta produzione normativa, in gran parte risalente agli anni Sessanta, riguardante il mosto cotto, gli spumanti, la detenzione in cantina di sostanze vietate, la procedura delle comunicazioni nei confronti delle autorità vigilanti, le determinazioni del periodo di fermentazione e altri aspetti relativi a specifiche fasi dell'attività in cantina.

Il Capo II disciplina il commercio dei mosti, dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione. Anche in questo caso si tratta della rivisitazione di norme in gran parte contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965. Sono in particolare disciplinati: la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite dalla legge; il divieto di vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonché comunque somministrare, mosti e vini alterati o comunque non rispondenti a determinati parametri tecnici; i recipienti, bottiglie e sistemi di chiusura per la vendita; le altre bevande derivate dall'uva, allo scopo di evitare confusione nel consumatore; la detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino. Vengono altresì aggiornate le normative relative alla planimetria dei locali degli stabilimenti enologici, con la collocazione dei contenitori enologici di volume superiore ai dieci ettolitri.

Il Capo III rivisita la disciplina della produzione degli aceti, specificandone le caratteristiche per potersi definire : «aceto di...», nonché prevedendo le procedure di comunicazione a cui devono essere assoggettati gli acetifici e i depositi di aceto allo stato sfuso. Anche per gli aceti, il provvedimento rivisita in senso di semplificazione la materia della detenzione, produzione, trasporto e commercio, prevedendo la tenuta, negli stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto, di un registro aggiornato di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e preventivamente vidimato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Viene specificata la disciplina dell'utilizzo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche riservate ai vini nella designazione di un aceto di vino, consentita a condizione che l'elaborazione di quest'ultimo avvenga esclusivamente a partire da un vino a denominazione di origine per il quale è stata rilasciata la certificazione di idoneità prevista dall'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, o, nel caso di vino ad IGT, altra documentazione idonea.

Oltre a specificare pratiche e trattamenti enologici, il disegno di legge disciplina l'aggiunta all'aceto di sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, consentendo anche di aromatizzare l'aceto di mele con il miele.

Il Capo IV reca la disciplina dei prodotti per uso enologico, specificando le sostanze ammesse e affidando ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, i requisiti e le caratteristiche anche di purezza delle sostanze enologiche. Viene altresì disciplinata la materia dei prodotti che possono essere usati per la pulizia e per il risanamento dei recipienti di prodotti vinosi, nonché degli attrezzi, delle pareti, dei pavimenti e degli accessori di cantina, nonché le modalità di detenzione di prodotti di uso enologico non consentiti ai sensi della presente legge.

Il Capo V reca disposizioni comuni, relativamente alla tenuta dei registri per i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio, all'accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza, nonché l'utilizzazione e la divulgazione dei dati delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di vinificazione, di giacenza e di denuncia delle uve ai fini delle rivendicazioni della IGT, della DOC e della DOCG, al fine di assicurarne il massimo grado di conoscenza. Vengono inoltre semplificate le procedure di convalida dei documenti di accompagnamento redatti per i trasporti di prodotti vinosi in recipienti di capacità superiore a 60 litri.

Nell'ottica della semplificazione, viene disposta l'abrogazione del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1934, n. 332, e il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 14 dicembre 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 23 dicembre 1933, in materia di marchio dell'Istituto nazionale per l'esportazione dei vini (INE).

Il Capo VI reca semplificazioni in materia di sanzioni per violazione delle norme sulla produzione e sulla commercializzazione dei mosti e dei vini, in massima parte contenute in precedenza nel Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 e depenalizzate ad opera della legge n. 507 del 1999. Le sanzioni riguardano l'utilizzo di prodotti nocivi o non consentiti; la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati; le violazioni alle norme sulla produzione, detenzione e commercializzazione di mosti e di vini.

Il Capo VII, in parallelo, reca le sanzioni per violazione delle norme sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti. La materia sanzionatoria viene completata dalle modifiche al decreto legislativo n. 260 del 2000, relativo ad alcune fattispecie direttamente discendenti dall'applicazione del regolamento CE n. 1493 del 1999 (OCM Vino), nonché dalla specificazione delle violazioni alla normativa di produzione e commercializzazione dei vini novelli (decreto del Ministro per le politiche agricole 13 luglio 1999) e di altre fattispecie previste dal disegno di legge.

Il Capo IX reca altre disposizioni connesse alla materia sanzionatoria, quali la chiusura degli stabilimenti in caso di reiterazione specifica delle violazioni, l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione per le infrazioni a quanto previsto nel disegno di legge, la costituzione delle associazioni dei produttori, delle associazioni rappresentative della filiera, delle associazioni dei consumatori e delle altre associazioni interessate come parte civile nei procedimenti penali per violazioni alle disposizioni della legge.

Il Capo X introduce lo strumento della diffida per le infrazioni minori: al fine di ridurre i contenziosi dovuti a infrazioni minori, (punte, cioè, con la sanzione amministrativa pecuniaria avente un minimo edittale non superiore a 500 euro), è istituito lo strumento della diffida volto a sanare il fatto accertato attraverso un richiamo formale che comporti, quando possibile, una semplice operazione di regolarizzazione, nonché il declassamento, la distruzione o il cambio di destinazione del prodotto o dei materiali irregolari.

Il Capo XI reca disposizioni transitorie e finali, tra le quali l'istituzione della commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi e del comitato di coordinamento per il servizio repressione frodi con il compito di realizzare una costante collaborazione e un coordinamento tra le varie amministrazioni incaricate della repressione delle frodi.

Viene infine operata l'abrogazione di un rilevante numero di provvedimenti (undici), tra cui la legge 2 agosto 1982, n. 527, il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1064 e i decreti del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 e n. 773 del 1968.

In definitiva, si tratta di un provvedimento che modernizza la legislazione del settore vitivinicolo, rendendo meno opprimente l'impatto della fase burocratica per gli operatori della filiera e nel contempo portando elementi di certezza sia nelle fattispecie punite che nelle sanzioni.

SCARPA BONAZZA BUORA, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, innanzi tutto voglio ringraziarla per l'esauritiva relazione testé svolta. In secondo luogo, mi preme rilevare che il presente provvedimento – come i senatori ben sanno – è il frutto di un'eccellente collaborazione realizzata alla Camera dei deputati tra maggioranza ed opposizione. Gli stessi firmatari del provvedimento sono esponenti sia del centro-destra che del centro-sinistra ed, inoltre, vi è stata la fattiva collaborazione del sottosegretario Delfino. Tale provvedimento, infatti, ha avuto alla Camera dei deputati l'approvazione corale di tutta la Commissione agricoltura. Mi auguro che il medesimo risultato possa essere conseguito anche in questo ramo del Parlamento, dal momento che si tratta di un effettivo atto di semplificazione e di aggiornamento di una normativa estremamente complessa.

PIATTI (*DS-U*). Signor Presidente, desidero evidenziare che l'ampiezza del provvedimento rende necessari alcuni approfondimenti.

* DE PETRIS (*Verdi-Un*). Poiché sono state apportate numerose modifiche (come, ad esempio, sulle sanzioni), anch'io ritengo sia necessario leggere attentamente il documento prima di aprire la discussione generale.

* PRESIDENTE, *relatore*. D'accordo, accolgo la vostra richiesta di rinviare la discussione generale alla prossima seduta.

Propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a domani, mercoledì 1° febbraio 2006, alle ore 11.

Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,05.

